



Dott. Francesco Valente
Notaio

Repertorio n.12123

Raccolta n.9033

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARTECA"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore sedici e minuti trenta in Alberobello (BA) alla Via Montegrappa n.109, ove richiesto.

Innanzitutto a me dott. Francesco Valente, notaio in Martina Franca con studio al Corso Italia n.24, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

SI È RIUNITA

l'assemblea dell'associazione di promozione sociale ARTECA con sede in Alberobello (BA) alla Via Montegrappa n.109, codice fiscale 06834420728, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) adeguamento statutario alle norme sugli Enti del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore);
- 2) deliberazioni inerenti e conseguenti.

È PRESENTE

- MIRAGLIA BIAGIO, nato a Alberobello il 21 giugno 1975, c.f. MRG BGI 75H21 A149K, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della suddetta associazione, domiciliato per la carica presso la sede della associazione.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, io notaio do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale e per designazione dell'assemblea il presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante MIRAGLIA BIAGIO il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto sociale;
- che sono presenti in proprio, per delega ed in videoconferenza con strumenti che ne garantiscono la contestuale partecipazione audio video complessivamente n.27 (ventisette) associati;
- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti dell'associazione;
- che è presente il consiglio direttivo nelle persone di: se medesimo MIRAGLIA BIAGIO in qualità di presidente, Girolamo Gabriele vicepresidente, Matarrese Pietro consigliere, Miraglia Angelo consigliere;
- che è presente la segreteria Stella Girolamo;
- che è presente il tesoriere Tuccillo Giuseppe;

ACCERTATA

Registrato a Taranto

il 02/03/2021

al n. 3494



Firmato
digitalmente da
FRANCESCO
VALENTE
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
TARANTO:80023530
738

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita ed atta a deliberare su quanto indicato all'ordine del giorno questa Assemblea in conformità a statuto ed alle vigenti norme di legge (D.lgs 117/2017 smi). Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che è necessario a norma di legge adeguare lo statuto dell'associazione alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore illustrandone il contenuto ai presenti e soffermandosi sulla necessità dell'indicazione nella denominazione dell'associazione dell'acronimo APS e pertanto di modificare la denominazione in "ARTECA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla "ARTECA APS".

Il Presidente precisa che una volta approvato detto statuto procederà alla richiesta presso la Regione Puglia dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore. L'assemblea, udite le argomentazioni del Presidente, dopo breve discussione, con voto orale, palese all'unanimità.

DELIBERA

1) di approvare lo statuto dell'associazione nella sua versione aggiornata ed adeguata alle norme sugli Enti del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore), statuto che qui si allega sotto la lettera "A".

Infine l'assemblea dà mandato al presidente ad espletare, presso la Regione Puglia tutti gli adempimenti connessi il presente verbale autorizzandolo sin d'ora a porre in essere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Ai fini delle volture catastali conseguenti al cambio di denominazione dell'associazione, il Presidente dichiara che l'associazione non è proprietaria di alcun bene immobile.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti dieci.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di avere esatta e compiuta conoscenza.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, e completato di mia mano su un foglio per due intere pagine e quanto sin qui della presente, e ne ho dato lettura alla parte che, dichiarandolo conforme alla sua volontà, lo approva e, con me notaio, lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti venti.

F.to: Biagio Miraglia, Francesco Valente notaio, vi è il sigillo.



Dott. Francesco Valente
Natale

STATUTO

"ARTECA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

in sigla "ARTECA APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Alberobello (BA) alla Via Montegrappa n.109, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "ARTECA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla "ARTECA APS" l'acronimo ARTECA indica Associazione per il Recupero delle Tradizioni e della Cultura di Alberobello in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito.

Il Comune di Alberobello, aderendo alle finalità dell'associazione, patrocina la sua costituzione in qualità di socio fondatore.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "ARTECA APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, quest'ultimo dovrà essere approvato in sede di Assemblea Generale, contenenti le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati e associate, di loro familiari o di soggetti terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere d), f), i), k), m) del Codice del Terzo Settore e precisamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-

Allegato n.A

Raccolta n.9033

rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

In particolare persegue le seguenti finalità e nelle seguenti aree tematiche:

- favorire ogni contributo di singoli e di liberi organismi associativi o istituzionali tendenti alla promozione integrale delle risorse storiche, culturali, didattiche e delle arti produttive tradizionali del territorio comunale e regionale di riferimento;

- perseguire l'intento di essere strumento di ricerca, divulgazione e valorizzazione delle specificità del territorio stesso, con la definizione di progetti e iniziative da proporre a pubbliche amministrazioni e a settori sociali ed economici per lo sviluppo delle proprie attività.

L'Associazione realizza i propri scopi nelle seguenti aree tematiche:

- Area della Storia e delle Tradizioni Culturali;

- Area della Civiltà contadina e della Pietra a secco;

- Area delle Arti e Mestieri tradizionali;

- Area della Ricerca Documentale e delle Testimonianze espressive;

- Area dello sviluppo turistico delle identità;

- Area dell'Arte con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio tecnico-espressivo del territorio, locale e regionale;

- Area dei servizi di promozione turistica;

- Area del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale in tutti i settori. L'Assemblea dei Soci potrà individuare altre Aree anche in riferimento alle specifiche proposte e opportunità che potranno presentarsi.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- promuovere, organizzare e gestire la Rievocazione Storica dell'Indipendenza di Alberobello;

- promuovere ed organizzare incontri, stages e convegni nazionali ed internazionali;

- promuovere e gestire progetti per il recupero, la valorizzazione e la protezione dei beni culturali e ambientali;

- promuovere il turismo culturale e la destagionalizzazione dei flussi turistici;

- promuovere e gestire biblioteche e archivi;

- coordinare iniziative per il recupero e la messa in valore di memorie e tradizioni storico-culturali, di risorse e beni sociali, economici, culturali, ambientali e turistici;

- coordinare l'attività degli Enti non commerciali ad essa associati, assicurandone un più incisivo radicamento nel territorio, promuovendo maggiori interventi nel proprio campo di competenza;

- svolgere attività editoriale mirata alla promozione e diffusione di studi, di atti di convegni, libri, riviste, depi-
liants, cataloghi, manifesti e di quant'altro ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali;

- organizzare e gestire corsi di formazione funzionali alla crescita professionale, all'elevazione culturale, alla forma-
zione dei giovani, alla formazione continua degli adulti e alla eliminazione dei disagi sociali, anche attraverso l'i-
stituzione di scuole, laboratori, seminari, corsi;

- svolgere attività di studio, ricerca e promozione delle mo-
dalità di raccolta e gestione delle informazioni ed in parti-
colare delle memorie e tradizioni storico-culturali;

- effettuare attività turistiche e ricettive solo per i pro-
pri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre:

a. aderire anche ad altri organismi di cui condivide fina-
lità e metodi;

b. collaborare con enti pubblici e privati che non siano in
contrasto con la natura dell'Associazione, stipulando conven-
zioni con lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli
altri enti pubblici, per le attività previste dallo statuto
anche a favore di terzi;

c. promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi
al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed
esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

d. effettuare attività produttive, accessorie e strumentali
ai fini istituzionali;

e. richiedere temporanee autorizzazioni alla somministrazione
di alimenti e bevande;

f. promuovere, curare e gestire iniziative di animazione cul-
turale e sociale di qualsiasi tipo e natura;

g. identificarsi quale soggetto attivo di raccordo e di me-
diatore tra cittadini ed istituzioni al fine di valorizzare
le risorse presenti nei vari settori locali e territoriali;

h. individuare forme di collaborazione sulle problematiche
più attuali con i vari soggetti pubblici e privati sia quale
supporto operativo che progettuale e propositivo, per favori-
re la cultura dell'appartenenza al territorio nonché le op-
portunità che si presenteranno in funzione di uno sviluppo
strategico integrato;

i. progettare rapporti e intese con le Università, le Scuole

ed altri Centri di Ricerca anche al fine di favorire concrete prospettive di occupazione;

j. promuovere, organizzare e gestire la raccolta e la promozione di documenti rappresentativi dell'identità territoriale da divulgare nelle forme più ampie;

k. effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci e delle socie

Art. 10. Le associate e gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno sei mesi nel libro delle associate e degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari e volontarie

Art. 12. Le persone associate svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci e le socie si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori ovvero fondatrici;
- onorari ovvero onorarie;

- volontari ovvero volontarie;

Le socie e i soci fondatori sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo.

I soci e le socie onorarie sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominate dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, e sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti delle altre categorie di socia e socio.

Sono volontarie e volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente ovvero dalla Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dalla Vicepresidente o altro soggetto nominato alla Presidenza dalle persone convenute all'assemblea stessa che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed eventualmente il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici ed informatici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e inviata al recapito risultante dal libro delle associate e degli associati, e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi

o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- discutere ed approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero delle persone intervenute.

Ciascuna socia e ciascun socio possono rappresentare sino ad un massimo di n.1 (uno) associato ovvero associata oltre sé stesso ovvero sé stessa.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione concordati ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale ovvero con altri mezzi tecnologici informatici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della stessa, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquat-

tro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Le convenzioni tra l'APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente ovvero la presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della presidenza, presso la sede dell'associazione.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni sup-

pletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente ovvero la presidente convocano l'assemblea per l'elezione e il rinnovo degli organi sociali.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel ca-

so di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra

le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative;
- b) attività di raccolta fondi;
- c) beni immobili e mobili;
- d) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- e) contributi pubblici e privati;
- f) donazioni, lasciti o successioni testamentari;
- g) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individua-

le del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to: Biagio Miraglia, Francesco Valente notaio, vi è il sigillo.

